

Circolare n. 3/2021

Oggetto: D.L. “Sostegni” (D.L. 41/2021). Principali novità

SEGNALIAMO DI SEGUITO LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ:

Nuovo contributo a fondo perduto

Sospensione attività dell’agente della riscossione

Proroga termini di riscossione e decadenza

Annullamento carichi fino al 2010

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Proroghe adempimenti fiscali

Proroga CIG

Blocco licenziamenti

Indennità per lavoratori atipici, spettacolo e stagionali

1 PREMESSA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 43 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:

- Titolo I – Sostegno alle imprese e all'economia;
- Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro;
- Titolo III – Misure in materia di sicurezza e salute;
- Titolo IV – Enti Territoriali;
- Titolo V – Altre disposizioni urgenti.

2 NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:.....

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi.

In ogni caso, l'importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.

Sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021; viene specificato che per l'erogazione del contributo non rileverà l'ordine di presentazione delle stesse.

A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Il contributo spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

3 CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ CON SEDE IN CENTRI COMMERCIALI E IN FAVORE DELLE "CITTÀ SANTUARIO"

Il comma 11, sempre dell'art. 1:

- dispone l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;
- limita il contributo a fondo perduto in favore delle "Città Santuario" di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020), ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4 FONDO PER IL TURISMO INVERNALE

L'art. 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

5 FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Con l'art. 3 viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti, anche ordinistici, di cui all'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

6 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L'art. 4, comma 1, lettera a), slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

.....

Con il comma 4 viene invece stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

7 ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

La lettera b) del comma 1 dell'art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell'anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

8 PROROGA TERMINI DI RISCOSSIONE E DECADENZA

Viene altresì disposto (articolo 4, comma 1, lettera b) che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono prorogati:

- di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 112/1999)
- di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.

9 ANNULLAMENTO DEI CARICHI (CONDONO CARTELLE DI PAGAMENTO)

Il comma 4 sempre dell'art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

10 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. Si tratta in particolare delle comunicazioni che l'Agenzia delle entrate per il periodo d'imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha ancora inviato (causa sospensione termini per il Covid) e quelle per il periodo d'imposta 2018 che dovranno essere elaborare entro il 31 dicembre 2021.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020

rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

L'Agenzia delle entrate individuerà i contribuenti in possesso dei requisiti necessari per beneficiare della definizione agevolata procedendo all'invio agli stessi della relativa proposta di definizione agevolata mediante Pec o lettera raccomandata.

La procedura di pagamento, in caso di adesione, è quella del versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

11 ALLERTA IVA DEL FISCO

Il comma 14 sempre dell'art. 5 differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa (D.lgs. n. 14/2019).

Per effetto dalla modifica, l'obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall'anno d'imposta successivo.

12 CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Il comma 16 prevede che le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.

13 PROROGHE ADEMPIMENTI FISCALI

Con il comma 19 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

Il comma 21 proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Il comma 22, infine, sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

14 PROROGA CIG

L'art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, di richiedere:

- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8).

15 BLOCCO LICENZIAMENTI

Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
- fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 22/2015.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

16 INDENNITÀ PER LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI

All'art. 10 viene riconosciuta un'indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

17 ADEGUAMENTI STATUTARI ETS (ENTI DEL TERZO SETTORE)

L'art. 14, comma 2, interviene di nuovo sull'art. 101 comma 2, del Codice del Terzo settore (di cui al D.lgs. n. 117/2017), prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria).

18 NOVITÀ PER NASPI

All'art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

19 CONTRATTI A TERMINE

L'art. 17 dispone la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015.

20 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE

L'art. 19 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

21 RISTORO PER ANNULLAMENTO DI FIERE E CONGRESSI

Con l'art. 38, commi da 3 a 5, si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

Sarà un decreto del Ministro del turismo a definire la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro.